



CITTA' DI TORINO

**DIVISIONE SERVIZI SOCIALI, SOCIO SANITARI, ABITATIVI E LAVORO
AREA POLITICHE SOCIALI
S. DISABILITA' ANZIANI E TUTELE**

ATTO N. DEL 397

Torino, 18/05/2021

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Convocata la Giunta, presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO, sono presenti, oltre la Vicesindaca Sonia SCHELLINO, gli Assessori:

Antonietta DI MARTINO	Alberto SACCO
Roberto FINARDI	Sergio ROLANDO
Marco Alessandro GIUSTA	Marco PIRONTI
Antonino IARIA	Francesca Paola LEON
Maria LAPIETRA	Alberto UNIA

Con l'assistenza del Segretario Generale Mario SPOTO.

OGGETTO: CRITERI E MODALITA' DI ACCESSO ALLE PRESTAZIONI DOMICILIARI SOCIALI E SOCIO-SANITARIE. ADEGUAMENTO DI RETTE E DI TARIFFE DI INTERVENTI RESIDENZIALI PER PERSONE ANZIANE E CON DISABILITA'.

La compartecipazione al costo delle prestazioni sociali e socio-sanitarie da parte dei beneficiari è stata finora regolamentata dal provvedimento approvato dal Consiglio Comunale in data 11 giugno 2012 (mecc. 2012 02263/019), adottato in via transitoria nelle more della revisione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.).

Con la D.G.C. (mecc. 2015 00147/019) del 20 gennaio 2015 la Città ha recepito la D.G.R. n. 10-881 del 12 gennaio 2015 "Linee guida per la gestione transitoria dell'applicazione della normativa I.S.E.E. di cui al D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159", individuando quale soglia per le prestazioni sociali e socio-sanitarie Euro 38.000,00.

Successivamente, e da ultimo con la D.G.R. n. 16-6411 del 26 gennaio 2018, la Regione Piemonte ha prorogato il periodo transitorio fino all'adozione dei provvedimenti di competenza.

Prestazioni sociali e socio-sanitarie domiciliari

Con la D.G.R. 3-2257 del 13 novembre 2020 la Regione Piemonte ha approvato le proprie disposizioni attuative relative all'utilizzo delle risorse del Fondo Nazionale per la Non Autosufficienza, "destinate alla realizzazione di prestazioni, interventi e servizi assistenziali nell'ambito dell'offerta integrata di servizi socio-sanitari in favore di persone non-autosufficienti".

Con la D.C.C. 25/2021 del 25 gennaio 2021 di approvazione del D.U.P. 2021-2023, la Città ha recepito la D.G.R. 3-2257 del 13 novembre 2020: con il presente provvedimento occorre pertanto approvare le relative soglie e fasce di ISEE ed il corrispettivo valore mensile delle prestazioni domiciliari erogate con le risorse del Fondo per la non autosufficienza così individuate:

Persone in condizione di disabilità gravissima

Beneficiari maggiorenni	
ISEE Socio-Sanitario	Valore
Fino a 10.000,00 euro	600,00 mensili per 12 mensilità
Fra 10.000,01 e 30.000,00 euro	500,00 euro mensili per 12 mensilità
Fra 30.000,01 e 50.000,00 euro	400,00 euro mensili per 12 mensilità
Oltre 50.000,00 euro	0,00 euro

Beneficiari minorenni	
ISEE Socio-Sanitario	Valore
Fino a 10.000,00 euro	600,00 mensili per 12 mensilità
Fra 10.000,01 e 30.000,00 euro	500,00 euro mensili per 12 mensilità
Fra 30.000,01 e 65.000,00 euro	400,00 euro mensili per 12 mensilità
Oltre 65.000,00 euro	0,00 euro

Persone in condizione di disabilità grave

Beneficiari maggiorenni	
ISEE Socio-Sanitario	Valore
Fino a 10.000,00 euro	400,00 mensili per 12 mensilità
Fra 10.000,01 e 20.000,00 euro	350,00 euro mensili per 12 mensilità
Fra 20.000,01 e 38.000,00 euro	300,00 euro mensili per 12 mensilità
Oltre 38.000,00 euro	0,00 euro

Beneficiari minorenni	
ISEE Socio-Sanitario	Valore
Fino a 10.000,00 euro	400,00 mensili per 12 mensilità
Fra 10.000,01 e 20.000,00 euro	350,00 euro mensili per 12 mensilità
Fra 20.000,01 e 50.000,00 euro	300,00 euro mensili per 12 mensilità
Oltre 50.000,00 euro	0,00 euro

Le disposizioni si applicano ai nuovi casi, e saranno declinate nei PAI in base a quanto previsto nel protocollo di natura organizzativa e finanziaria tra la Città e l'Azienda Sanitaria Locale "Città di Torino", che con la presente deliberazione occorre approvare (all.1).

In particolare, in base a tale protocollo il PAI socio-sanitario fa riferimento ai seguenti massimali:

- Persone in condizione di disabilità gravissima: 800 euro mensili (400 euro quota sanitaria - 400 euro quota sociale);
- Persone in condizione di disabilità grave: 600 euro mensili (300 euro quota sanitaria - 300 euro quota sociale).

La quota sociale potrà essere integrata fino a 200 euro sulla base dell'ISEE presentato.

La quota sanitaria potrà essere integrata fino a 200 euro e/o con prestazioni sanitarie integrative sulla base delle valutazioni cliniche e terapeutiche.

La Regione Piemonte ha inoltre previsto che "i beneficiari che sulla base della precedente normativa regionale già usufruiscono di prestazioni più favorevoli, mantengono la prestazione con gli stessi valori economici fino al permanere in vita del fruitore, ovvero fino alla modifica consensuale della prestazione erogata"; pertanto i cittadini non autosufficienti che beneficiano già di prestazioni domiciliari tra quelle indicate nel provvedimento regionale in occasione del primo rinnovo potranno scegliere se mantenere il valore del PAI erogato, in relazione alla contribuzione già regolata dalla citata D.C.C. 11 giugno 2012 (mecc. 2012 02263/019), oppure optare per le prestazioni previste dal Piano Nazionale per la Non Autosufficienza, così come declinate dalla Regione nella citata D.G.R. 3-2257.

La D.C.C. 25/2021 del 25 gennaio 2021 di approvazione del D.U.P. 2021-2023, nel recepire la D.G.R. 3-2257 del 13 novembre 2020, ha altresì previsto l'abrogazione delle parti non compatibili delle deliberazioni comunali previgenti, che vengono pertanto specificate nell'allegato 2 che forma parte integrale e sostanziale della presente deliberazione.

Inoltre in considerazione di quanto previsto nel DUP 2021-2023, che conferma, per le persone anziane autosufficienti e per nuclei con minori in difficoltà sociale, per l'intero anno 2021, il valore complessivo delle prestazioni domiciliari in corso con gli stessi valori economici, ma evidenzia la necessità di una revisione delle fasce di reddito che individuano la contribuzione dovuta per le prestazioni a tariffa oraria o unitaria, affinché gli adeguamenti pensionistici intervenuti non risultino penalizzanti rispetto all'importo della contribuzione dovuta dai beneficiari, i criteri di accesso e la contribuzione unitaria per la fruizione del pasto sono così rideterminati:

- fino ad un reddito mensile di Euro 550,00 la quota è di 2,00 Euro;
- da 550,01 a 700,00 mensili la quota è di 3,00 Euro;
- da 700,01 a 850,00 mensili la quota è di 4,00 Euro;
- da 850,01 a 1.500,00 mensili la quota è di 5,00 Euro;
- oltre 1.500,00 Euro mensili la quota è di 6,00 Euro.

Quanto sopra previsto per le prestazioni domiciliari sociali e socio sanitarie decorrerà per per le nuove situazioni che si presenteranno dal 1 giugno 2021 e per coloro che siano già beneficiari di un intervento domiciliare avrà decorrenza dal primo rinnovo successivo a tale data, stante la necessità di adozione di una circolare applicativa.

Punteggio della situazione economica nella scheda sociale

Con la D.G.R. 39-1523 del 12 giugno 2020 la Regione Piemonte ha approvato le nuove cartelle Disabilità adulti e minori quali strumenti per la valutazione integrata sociale e sanitaria delle rispettive commissioni UMVD.

Nella parte di valutazione degli aspetti sociali è prevista l'attribuzione di un punteggio relativo alla condizione economica fino ad un massimo di 4 punti, la cui valorizzazione è stata demandata all'Ente gestore delle funzioni socioassistenziali. I punteggi da 1 a 4 saranno attribuiti con riferimento ai valori delle fasce dell'I.S.E.E. indicati nella D.G.R. 3-2257 per le persone con disabilità grave, integrati dalla ulteriore soglia prevista per le persone con disabilità gravissima:

Persone minorenni	Valutazione della condizione economica
ISEE Socio-Sanitario	Punti
Fino a 10.000,00 euro	4
Fra 10.000,01 e 20.000,00 euro	3
Fra 20.000,01 e 50.000,00 euro	2
Fra 50.000,01 a 65.000,00 euro	1
Da 65.000,01 euro	0

Persone maggiorenni	Valutazione della condizione economica
ISEE Socio-Sanitario	Punti
Fino a 10.000,00 euro	4
Fra 10.000,01 e 20.000,00 euro	3
Fra 20.000,01 e 38.000,00 euro	2
Fra 38.000,01 e 50.000,00 euro	1
Da 50.000,01 euro	0

Come specificato negli allegati A e B della D.G.R. 39-1523, l'ISEE da considerare nel percorso di valutazione è quello socio-sanitario per le prestazioni socio-sanitarie oppure, qualora non vi siano le condizioni per richiederlo, quello ordinario.

Nel caso in cui il cittadino non intenda presentare l'I.S.E.E. il punteggio attribuito nella valutazione economica sarà pari a zero.

Nel caso in cui il cittadino che non presenta l'I.S.E.E. si trovi in una delle situazioni di possibile deroga descritte nell'all.1 - par. 9 della D.C.C. (mecc. 2012 02263/019) dell'11 giugno 2012,

saranno attribuiti 4 punti di valutazione della condizione economica e, ai fini della predisposizione di un PAI a sua tutela, si farà riferimento alla corrispondente quota prevista dalla citata D.G.R. 3-2257 per le persone con ISEE sociosanitario pari a zero e con disabilità grave o gravissima (rispettivamente Euro 400,00 ed Euro 600,00 mensili), fino ad un massimo di 12 mesi e fatta salva, a seguito di successivo accertamento della condizione economica, eventuale revoca e rivalsa.

Tale modalità di attribuzione dei punteggi, per ragioni di parità di trattamento e di miglior favore, dovrà estendersi anche alle persone anziane che richiedono la valutazione della Commissione UVG, andando a sostituire i criteri di valutazione della condizione economica attualmente utilizzati per la compilazione della scheda di valutazione sociale.

Interventi residenziali per persone anziane o con disabilità

Per gli interventi socio-sanitari di carattere residenziale a favore di persone anziane non autosufficienti e di persone con disabilità, e per gli interventi residenziali per persone anziane autosufficienti, è prevista una quota sociale a carico del beneficiario, eventualmente integrata dalla Città, calcolata al momento, in attesa dell'approvazione delle linee guida regionali sull'applicazione a queste prestazioni dell'ISEE, considerando elementi del solo reddito e patrimonio del beneficiario. Alla luce dell'avvio progressivo, a partire dal 2019, dell'erogazione della misura RDC/PDC con deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 2019 03310/019) approvata il 2 agosto 2019 era stata prevista una fase transitoria ai fini di armonizzare le preesistenti modalità di calcolo per interventi consistenti in erogazioni economiche da parte della Città, ovvero di compartecipazione al costo dell'intervento da parte del cittadino, con il percepimento da parte di quest'ultimo del beneficio del RDC-PDC anche nelle more dei chiarimenti richiesti al Ministero circa la possibilità di utilizzare in parte degli stessi per la compartecipazione ai costi delle prestazioni sociali e socio-sanitarie.

A superamento delle disposizioni transitorie previste dalla D.G.C. (mecc. 2019 03310/019) del 2 agosto 2019 e in applicazione di quanto previsto e confermato nel D.U.P. 2020-2022 e D.U.P. 2021-2023, circa la necessità di considerarlo nei conteggi per determinare la compartecipazione ai costi delle prestazioni, poiché il RdC/PdC può essere percepito anche da persone con disabilità e da persone anziane autosufficienti o non autosufficienti beneficiarie di prestazioni residenziali individuali, ma viene definito sulla base delle componenti di reddito e patrimonio del nucleo familiare, con il presente provvedimento è necessario definire le modalità per considerarlo ai fini della contribuzione del cittadino al costo del progetto.

Nei casi in cui il beneficiario dell'intervento residenziale (sia di carattere sociale, che socio sanitario) sia l'unico componente del nucleo familiare, e risulti pertanto unico richiedente e titolare del RdC /PdC, si ritiene di considerare, ai fini del calcolo della sua contribuzione al costo della quota sociale della prestazione, una quota dell'erogazione del RdC/PdC percepito fino ad un massimo di Euro 100,00 mensili (con riferimento alla quota di RdC/PdC, della quale è consentito il prelievo in contanti, così come individuata all'art. 5, comma 6 del Decreto istitutivo).

Nei casi in cui il beneficiario dell'intervento residenziale (sia di carattere sociale, che socio sanitario) sia componente di un nucleo ove un'altra persona sia richiedente e titolare del RdC /PdC, si ritiene di considerare, ai fini della contribuzione dell'interessato al costo della quota sociale della prestazione, una quota dell'erogazione del RdC/PdC percepito dal nucleo fino ad un massimo di Euro 40,00 mensili (con riferimento alla quota incrementata di RdC/PdC secondo la scala di equivalenza di cui all'art. 2, comma 5 del Decreto istitutivo relativamente alla presenza di altro componente del nucleo, della quale è consentito il prelievo in contanti) .

Si dà atto che, come previsto nel D.U.P. 2021-2023, per il 2021 non saranno apportate variazioni alle tariffe attualmente in essere per le altre prestazioni socio-assistenziali e socio-sanitarie e alla quota piccole spese di cui all'allegato 3.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto l'art. 48 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:

- favorevole sulla regolarità tecnica;
- favorevole sulla regolarità contabile;

Con voti unanimi, espressi in forma palese;

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa, che integralmente si richiamano;

1. di approvare, a seguito dell'accordo sottoscritto tra la Città di Torino e l'ASL Città di Torino in materia di prestazioni domiciliari in lungoassistenza per il periodo 1 gennaio - 30 settembre 2021, lo schema di protocollo operativo tra i due Enti come da allegato n. 1 che forma parte integrante del presente provvedimento;
2. di prendere atto dell'abrogazione delle deliberazioni previgenti elencate nella D.C.C. 25 del 21 gennaio 2021 di approvazione del DUP 2021-2023, per le parti non compatibili con la D.G.R. 3-2257 della Regione Piemonte, così come dettagliate nell'allegato n. 2;
3. di recepire le soglie e fasce di ISEE e il corrispettivo valore mensile delle prestazioni domiciliari erogate alle persone non autosufficienti con disabilità grave e gravissima con le risorse del Fondo per la non autosufficienza, come indicati nella D.G.R. 3-2257 e riportati nelle tabelle in narrativa, prevedendone l'applicazione così come dettagliato nel protocollo con l'Azienda Sanitaria Locale, con decorrenza dal 1 giugno 2021 per i nuovi casi e dal primo rinnovo del Pai dopo tale data per coloro che, già beneficiari di un intervento domiciliare, optino per il nuovo modello;
4. di individuare le soglie di ISEE indicate nella tabella descritta in narrativa per l'attribuzione del punteggio della situazione economica del cittadino nell'ambito della valutazione sociale, previsto nelle nuove schede U.M.V.D. per adulti e minori approvate dalla Regione Piemonte con D.G.R. 39-1523 del 12 giugno 2020 estendendo, per ragioni di parità di trattamento e di miglior favore, la modalità di attribuzione dei punteggi anche alle persone anziane che richiedono la valutazione della Commissione U.V.G.;
5. di approvare le modalità con le quali si considera la quota di RdC/PdC percepita ai fini della contribuzione della persona anziana o con disabilità al costo della quota sociale per gli interventi residenziali;
6. di dare atto che per il 2021 non si applicherà il tasso di inflazione programmato e di approvare le rette e le tariffe per i Servizi Sociali a carico degli utenti come indicate nell'allegato elenco (all. 3), che forma parte integrante del presente provvedimento;
7. di approvare la rideterminazione dei criteri di accesso e la contribuzione unitaria per la fruizione del pasto così come dettagliata in premessa e riportato nell'allegato 3;
8. di dare atto che il presente provvedimento non è pertinente alle disposizioni in materia di valutazione dell'impatto economico (all. 4).

Proponenti:

LA VICESINDACA
Sonia Schellino

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.

LA DIRIGENTE
Paola Chironna

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.

LA DIRIGENTE FINANZIARIA
Elena Brunetto

LA SINDACA
Firmato digitalmente
Chiara Appendino

IL SEGRETARIO GENERALE
Firmato digitalmente
Mario Spoto

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. DEL-397-2021-All_1-All_1.pdf
2. DEL-397-2021-All_2-all_2.pdf
3. DEL-397-2021-All_3-All_3.pdf
4. DEL-397-2021-All_4-all4_vie.pdf



¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento